



5401

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400 recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e, in particolare, l’articolo 6 ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato “*d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le Amministrazioni competenti un Contratto Istituzionale di Sviluppo*” (di seguito, CIS) che destina le risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, INVITALIA) e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

VISTI gli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l’attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

VISTO il decreto- legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l’articolo 10, concernente misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”, ed in particolare l’articolo 24-bis, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 703, che disciplina l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014- 2020 prevedendo alla lettera g) che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l’Autorità politica per la coesione coordina l’attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del CIS ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, e all’articolo 9-bis del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;

CONSIDERATO che INVITALIA è iscritta nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, di cui fanno parte anche le centrali di committenza, istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei Contratti Pubblici*” e che INVITALIA, su richiesta delle Parti, può svolgere le attività di “centrale di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Composizione e funzionamento del Tavolo istituzionale)

1. Il Tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato ed è composto da:

- un rappresentante del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- un rappresentante del Ministero dell'interno;
- un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- un rappresentante del Ministero della difesa;
- un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo;
- un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- un rappresentante della Regione Basilicata;
- un rappresentante della Provincia di Potenza;
- un rappresentante della Provincia di Matera;
- un rappresentante del Comune di Potenza;
- un rappresentante del Comune di Matera;
- un rappresentante di INVITALIA.

2. I componenti del Tavolo istituzionale sono designati dalle rispettive amministrazioni.

3. Le riunioni del Tavolo istituzionale si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti.

4. Le decisioni del Tavolo istituzionale sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere invitati a partecipare ai lavori del Tavolo Istituzionale i Sindaci dei comuni della regione Basilicata direttamente coinvolti negli interventi in discussione.

6. Il supporto di segreteria tecnica al tavolo è assicurato dal Dipartimento per le politiche di Coesione che, all'uopo, si avvale dell'Agenzia per la Coesione.

7. Ai componenti del Tavolo istituzionale non spetta alcun compenso. I rimborsi per le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza, nell'ambito delle preesistenti autorizzazioni di spesa.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 3

(Compiti del Tavolo istituzionale)

1. Il Tavolo istituzionale ha il compito di coordinare e concertare tutte le azioni in essere, nonché di definire strategie comuni utili per la definizione e l'attuazione di un programma strategico per la valorizzazione e lo sviluppo per la regione Basilicata. A tal fine, il Tavolo istituzionale può richiedere, ove ne ravvisi la necessità, il coinvolgimento e la consultazione delle forze sociali e delle organizzazioni economiche interessate al programma di interventi definito nel suo ambito.

Art. 4

(Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Basilicata)

1. Il Tavolo istituzionale, per le finalità di cui all'articolo 3, individua gli interventi e le opportune misure di accelerazione, da attuare mediante la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo per la regione Basilicata, denominato "CIS Basilicata".

2. Ai fini della predisposizione del CIS Basilicata, il Tavolo istituzionale esamina ed individua:

- a) i programmi e gli interventi già attivati e dotati di copertura finanziaria;
- b) i livelli di progettazione dei singoli interventi;
- c) lo stato di avanzamento delle opere in corso;
- d) gli ulteriori interventi strategici non dotati di copertura finanziaria.

3. Con riferimento al punto d) del comma 2, il Tavolo approva una proposta di assegnazione del Fondo Sviluppo e Coesione al CIS Basilicata, che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale sottopone alla successiva deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica.

4. Il CIS Basilicata, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, di cui in premessa, individuerà per ogni intervento il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio dell'attività svolta, le responsabilità dei contraenti e le sanzioni per le eventuali inadempienze, prevedendo le condizioni di defianziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

5. Il CIS Basilicata individuerà, inoltre, le azioni necessarie per garantire l'accelerazione e la realizzazione degli interventi, promuovendo misure di miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza.

6. L'attuazione del programma di interventi del CIS Basilicata è coordinata da un responsabile unico individuato, all'interno del contratto, tra i soggetti istituzionali coinvolti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

7. INVITALIA è individuata quale soggetto attuatore del CIS Basilicata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 o, su richiesta delle parti, quale Centrale di committenza ai sensi degli articoli 55-bis, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 1 del 2012 e degli articoli 37 e 38 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016.

*Art. 5
(Oneri)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo.

Roma, **1 8 DIC. 2019**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEGRETERIAIO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 4019/2019
Roma 23.12.2019
E REVISIONE
Sedici
E LEGGERE
Pietro Ferrini